



# COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|                                   |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. 16 del Reg.<br>Data 24.03.2020 | Oggetto: Atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Catanzaro del Consigliere Comunale Mirarchi Pierfrancesco: comunicazione nomina legale di fiducia. Manifestazione di gradimento. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno **duemila venti**, il giorno **24** del mese di **MARZO** alle **ore 13:10** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

| N. | COGNOME E NOME                | QUALIFICA      | Presente<br>(si – no) |
|----|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1  | MIRARCHI Vincenzo             | Sindaco        | NO                    |
| 2  | CAMPANELLA Giuseppe Cristiano | Vice - Sindaco | SI                    |
| 3  | BONELLI Gessica               | Assessore      | SI                    |

**Presiede** la seduta il **Vice - Sindaco, Campanella Giuseppe Cristiano**, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

**Partecipa** con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Ausilia Paravati**.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che, con nota acquisita al protocollo di questo comune al n. 755 del 24/03/2020, avente ad oggetto: "Istanza di ammissione al patrocinio legale ai sensi dell'art. 86 D.lgs. 267/2000 così come modificato dalla legge n. 125 del 07.08.2015 e richiesta deliberazione di gradimento", il Dott. Vincenzo Mirarchi, Sindaco pro-tempore del comune di Isca sullo Ionio, ha chiesto all'Amministrazione comunale di manifestare con apposita delibera il proprio consenso/nullaosta all'affidamento dell'incarico di assistenza legale a suo favore all'avvocato Francesca Attinà, del Foro di Catanzaro con studio legale in Catanzaro Corso Mazzini n. 4;

**CONSIDERATO** che la suddetta istanza riguarda il giudizio risarcitorio instaurato a carico del richiedente, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, da Consigliere comunale dichiarato decaduto e successivamente reintegrato a seguito di provvedimenti giudiziari;

**CONSIDERATO** altresì, che, come attestato nella suddetta istanza, il predetto legale si atterrà nella predisposizione della parcella ai compensi minimi secondo le tariffe professionali in vigore al momento dell'eventuale rimborso delle spese legali.

**VISTO** che in sede di conversione del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 è stato introdotto l'articolo 7 bis: «Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali» che sostituisce il comma 5 dell'articolo 86 del TUEL definendo i parametri più certi circa la possibilità per gli enti locali di assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Esso recita:

1. All'articolo 86 del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave.

Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile nel limite massimo dei parametri stabiliti con decreto emanato ogni due anni (da ultimo decreto del 10 marzo 2014, n. 55) dal Ministero della Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale Forense nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti tre requisiti sopra menzionati;

**DATO ATTO** che la consolidata giurisprudenza contabile e amministrativa, formatasi in materia di rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti di enti locali ed applicabile, per analogia, anche al rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori, afferma che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale da parte dell'Ente Locale non è automatica, ma è conseguenza di rigorose valutazioni che l'Ente è tenuto a fare, anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche e in particolare:

- esistenza della necessità della tutela dei diritti ed interessi facenti capo all'Ente,
- diretta connessione del contenzioso processuale all'espletamento del mandato,
- assenza di conflitto di interessi tra l'attività del Comune e l'attività posta in essere dall'interessato,
- conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione con formula piena o cd. liberatoria, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione (vedasi in proposito: Cons. di Stato, Sez. V, 17 luglio 2001, n. 3946; Cass. Civ., Sez. I, 13 dicembre 2000, n. 54; Corte dei Conti, SS. RR., 18 giugno 1986, n. 501; Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641).

**DATO ATTO**, altresì, che, secondo parte della giurisprudenza, tra i presupposti necessari per il riconoscimento dell'eventuale diritto al rimborso delle spese legali rientra anche la condivisione da parte del Comune della nomina del difensore che pertanto deve essere "di comune gradimento" (ex multis, Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 12

novembre 2009, n. 1000; Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 21 dicembre 2009, n. 1135) escludendosi "la possibilità per l'ente di prevedere il rimborso delle spese legali a carico dell'Ente se vi è stata una scelta del tutto autonoma e personale del dipendente nella nomina del proprio difensore, senza che sia stata data la possibilità all'Amministrazione di essere coinvolta nelle decisioni inerenti il patrocinio legale" (Corte dei Conti, Sez. regionale controllo Lombardia n. 1137 del 21 dicembre 2009).

**RITENUTO** di esprimere il proprio consenso/nullaosta all'incarico di assistenza legale all'avvocato Francesca Attinà, del Foro di Catanzaro con studio legale in Corso Mazzini n. 4 Catanzaro, affidato in autonomia dal Dott. Vincenzo Mirarchi;

**PRECISATO** che l'eventuale diritto al rimborso delle spese legali relative al procedimento in oggetto dovrà essere deliberato con apposito provvedimento solo a seguito della conclusione del giudizio e nel rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 86 del TUEL così come modificato dalla legge di conversione del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 conformemente agli indirizzi giurisprudenziali formatisi in materia.

**PRESO ATTO** che allo stato attuale non è previsto alcun onere finanziario a carico di questo Ente.

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

**VISTI:**

- l'art. 86 del TUEL;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi;

**DELIBERA**

1. **di esprimere** il consenso/nullaosta di questo Ente al conferimento dell'incarico di assistenza legale all'Avvocato Francesca Attinà, del Foro di Catanzaro con studio legale in Corso Mazzini n. 4, Catanzaro, affidato in autonomia dal Dott. Vincenzo Mirarchi, nel giudizio risarcitorio instaurato a suo carico, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, da Consigliere comunale dichiarato decaduto e successivamente reintegrato a seguito di provvedimenti giudiziari;

2. **di prendere atto** che il predetto legale si atterrà, nella predisposizione della parcella, ai compensi minimi secondo le tariffe professionali in vigore al momento dell'eventuale rimborso delle spese legali in favore del Dott. Vincenzo Mirarchi;

3. **di dare atto** che l'eventuale diritto al rimborso delle spese legali relative al giudizio in oggetto dovrà essere deliberato con apposito provvedimento solo a seguito della conclusione del giudizio e nel rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 86 del TUEL così come modificato dalla legge di conversione del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 conformemente agli indirizzi giurisprudenziali formatisi in materia;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli e palesi

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)



## IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto **“Atto di citazione dinanzi al tribunale Civile di Catanzaro del Consigliere Comunale Mirarchi Pierfrancesco: comunicazione nomina legale di fiducia. Manifestazione di gradimento.”** Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.”

Isca sullo Ionio 24.03.2020



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto

IL VICE-SINDACO  
F.to Campanella Giuseppe Cristiano



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Elettronico del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T. U. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Che altresì la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota del 31.03.2020 prot. n.774 ai sensi dell'art. 125 del medesimo T.U..

Isca Sullo Ionio 31.03.2020



IL RESPONSABILE

F.to Mirijello Celestina

Ai sensi dell'art. 18 del D. P. R. 28/12/2000, N. 45

SI CERTIFICA

Che la presente copia è conforme all'atto originale presso questo Ufficio

Isca Sullo Ionio, 31.03.2020



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

☒

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

☐

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_ (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in Albo Pretorio).

Isca Sullo Ionio, 31.03.2020



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Ausilia Paravati